

Bruxelles, 15 novembre 2022
(OR. en)

14830/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0380 (NLE)

UD 247

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 644 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 644 final.

All.: COM(2022) 644 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2022
COM(2022) 644 final

2022/0380 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Per garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente o inesistente e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (di seguito "il regolamento")¹ ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione.

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensioni tariffarie autonome pervenute dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento. Con riguardo ad alcuni altri prodotti è necessario modificare le condizioni in termini di designazione, classificazione, data prevista per il riesame obbligatorio e unità supplementari. Si propone di sopprimere i prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, ambiente, sviluppo e relazioni esterne.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contemplate nella presente proposta mirano a garantire che la sospensione temporanea della tariffa doganale comune dell'Unione sia effettuata nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e che i diversi settori dell'azione esterna dell'Unione, la sua azione esterna e le altre politiche dell'Unione siano coerenti fra loro. È pertanto opportuno escludere dalla riduzione tariffaria una serie di prodotti originari della Russia e della Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le misure restrittive adottate dall'Unione nei riguardi di tali paesi a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'UE, è necessario mantenere la sospensione dei dazi della TDC per taluni prodotti originari della Bielorussia e della Russia.

¹ GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione, Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi². Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più particolareggiati sui risparmi ottenuti grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri più la Turchia, ha assistito la Commissione nella preparazione della presente proposta.

Il gruppo di cui sopra ha attentamente esaminato ciascun caso per accertare che non danneggiasse le imprese dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate attualmente nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio. Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti corrispondenti alla sospensione ammontano a circa 70 747 802 EUR all'anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 53 060 852 EUR all'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("dazi TDC") su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio². Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
- (3) Al fine di promuovere la produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 e la cui produzione dell'Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici dell'Unione. È opportuno procedere a un riesame

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1).

tempestivo di tali sospensioni, previsto per il 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto dell'evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell'Unione.

- (4) È necessario modificare la designazione dei prodotti e la classificazione per alcune sospensioni dei dazi TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
- (5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Al fine di evitare oneri amministrativi per le autorità nazionali degli Stati membri, non possono essere prese in considerazione sospensioni tariffarie quando l'importo dei dazi doganali non riscossi è stimato inferiore a 15 000 EUR all'anno. È opportuno pertanto sopprimere dall'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 le sospensioni per i prodotti che non raggiungono tale soglia, indicati nell'ambito del riesame obbligatorio.
- (6) Allo stesso tempo, le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni³ nei confronti della Russia a motivo della prosecuzione della guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.
- (7) Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, specificamente dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).
- (8) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere la sospensione dei dazi TDC per tali prodotti.
- (9) La situazione tra l'Unione e la Bielorussia si è deteriorata negli ultimi anni a causa dell'inosservanza da parte del regime bielorusso del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.
- (10) Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la

³ Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio (GU 259 I, pag. 1)
Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio (GU 259 I, pag. 3)
Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio (GU 259 I, pag. 76)
Regolamento (UE) 2022/1906 del Consiglio (GU 259 I, pag. 79).

Bielorussia non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia. Inoltre gli accordi commerciali consentono di intraprendere determinate azioni che sono giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

- (11) In seguito al deterioramento delle relazioni tra la Bielorussia e l'Unione, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Bielorussia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento.
- (12) Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'Unione, è necessario mantenere la sospensione dei dazi TDC per taluni prodotti originari della Bielorussia, classificati con il codice TARIC 2926 90 70 24, e per alcuni prodotti originari della Russia, classificati con i codici TARIC 7608 20 89 30 e 8401 30 00 20. Per quanto riguarda questi ultimi, il trattato Euratom prevede l'obbligo di garantire che tutti gli utilizzatori dell'Unione ricevano un approvvigionamento regolare ed equo di combustibile nucleare. Tali prodotti, provenienti da entrambi questi paesi, rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni nell'Unione negli anni dal 2019 al 2021, essendo i fornitori alternativi di altri paesi terzi assenti o in numero limitato. Il valore di tali importazioni indicherebbe che gli operatori dell'industria dell'Unione dipendono in larga misura da tali importazioni e che la soppressione della sospensione dei dazi TDC causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori interessati.
- (13) Pertanto, alla luce del contesto di cui sopra, la soppressione della sospensione dei dazi TDC su taluni prodotti originari della Bielorussia e della Russia è appropriata e consentita, in applicazione delle regole generali relative ai dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴, in particolare della parte prima, sezione I, parte B, punto 1, del medesimo.
- (14) Poiché la concessione di sospensioni tariffarie autonome costituisce un'eccezione all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, la reintroduzione di tali dazi della tariffa doganale comune alle importazioni originarie della Bielorussia e della Russia costituisce un ritorno alla norma (cfr. punti 2.1.2 e 2.2.1 della comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi). Pertanto l'eliminazione limitata della sospensione dei dazi TDC su taluni prodotti originari della Bielorussia e della Russia non è una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
- (16) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche

⁴ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2278 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 non si applica:

- (a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato;
- (b) ai prodotti originari della Bielorussia, ad eccezione [dei prodotti] del codice TARIC 2926 90 70 24;
- (c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione [dei prodotti] dei codici TARIC 7608 20 89 30 e 8401 30 00 20.";

(2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2023: 21 590 300 000

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(Mio EUR al primo decimale)

Linea di bilancio	Ricavi	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg.mm.aaaa	[Anno: 2023]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2023	- 53

Situazione a seguito dell'azione	
[2023 – 2027]	
Articolo 120	- 53 milioni di EUR/anno

L'allegato contiene 96 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2023 al 2027, ammontano a 52 238 757 EUR all'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 94 029 763 EUR all'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 124 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 23 281 961 EUR all'anno nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2021.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a $94\,029\,763 - 23\,281\,961 = 70\,747\,802$ EUR (importo lordo, comprese le spese di riscossione) $\times 0,75 = 53\,060\,852$ EUR all'anno.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Inoltre gli Stati membri possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono opportuno nell'ambito della gestione del rischio da essi applicata, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.